

## **CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020**

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

#### **Tipologia di intervento**

Anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (artt. da 19 a 22, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

#### **Beneficiari**

L'anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

L'anticipazione si estende:

- all'assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto;
- all'assegno ordinario per COVID-19 di cui all'art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

**N.B. L'anticipazione è riservata tendenzialmente ai Lavoratori che siano già Clienti della Banca.**

L'accesso fisico, se necessario, del lavoratore e della lavoratrice, non già clienti, che siano interessati all'anticipazione, avverrà solo su appuntamento a tutela della salute del cliente e del collaboratore/collaboratrice della BCC. Ciò anche in osservanza del *Protocollo Condiviso* in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro da Federcasse e Sindacati sottoscritto lo scorso 24 marzo.

#### **Caratteristiche dell'anticipazione**

**Apertura di credito in conto corrente a scadenza fissa** per un importo forfettario complessivo pari ad euro **1.400** (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto a tempo parziale).

Tale facilitazione può essere oggetto di reiterazione, in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

Il Lavoratore e/o il Datore di lavoro informano tempestivamente la Banca interessata circa la presentazione della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19 (l'Inps si riserva comunque la facoltà di verificare la domanda).

L'apertura di credito cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non può avere durata superiore a sette mesi.

L'apertura di credito cessa anche in caso di esito negativo della domanda presentata all'INPS (ad es. per indisponibilità delle risorse).

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca può richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al Lavoratore, che provvede ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del Lavoratore, la Banca comunica al Datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, a fronte dell'inadempimento del Lavoratore, il Datore di lavoro versa su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al Lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il Lavoratore dà preventiva autorizzazione al proprio Datore di lavoro, attraverso la modulistica allegata alle presenti Istruzioni operative, e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il Datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

Sussiste la responsabilità in solido del Datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca, ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – delle eventuali richieste di integrazione.

L'agevolazione è regolata alle seguenti condizioni economiche:

- tasso di interesse: \_\_\_\_% (*si suggerisce pari a zero, stante la finalità dell'iniziativa ed il target di riferimento come indicato nell'accordo*)
- spese e commissioni: esenti, salvo i bolli di legge ove previsti.

## Iter

1. Il Lavoratore presenta la domanda di anticipazione, secondo le procedure in uso presso la Banca e:

i - per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario ex Covid-19, correda la domanda con:

- i Modelli A1 e A2, firmati da Lavoratore e Datore di lavoro;
- il Modello A3, firmato dal Lavoratore;
- la documentazione elencata nel Modello A4;

ii - per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19, correda la domanda con:

- i Modelli B1 e B2, firmati da Lavoratore e Datore di lavoro;
- il Modello B3, firmato dal Lavoratore;
- la documentazione elencata nel Modello B4;

iii - per le richieste di anticipazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga per altre causali, correda la domanda con:

- i Modelli C1 e C2, firmati da Lavoratore e Datore di lavoro;
- il Modello C3, firmato dal Lavoratore;
- la documentazione elencata nel Modello C4.

*N.B.: La Banca privilegia il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità – in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di "distanziamento sociale" a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.*

2. La Banca avvia l'istruttoria per la verifica della presenza del merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.

3. La Banca comunica al Lavoratore l'esito dell'istruttoria di finanziamento. In caso di esito negativo, l'iter si interrompe.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Banca, delibera e perfeziona la facilitazione inviando il Modello A3 (o B3 o C3 a seconda del tipo di anticipazione richiesta dal lavoratore) alla propria Direzione Generale la quale provvederà poi ad inoltrarlo a mezzo PEC all'INPS competente (per le Bcc che hanno competenze territoriali che insistono su diverse Provincie, si raccomanda il corretto invio nel rispetto di questa precisazione).

5. L'apertura di credito cessa, alternativamente:

- con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale, che ha effetto solutorio del debito maturato;
- in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale da parte dell'INPS, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi dal perfezionamento dell'operazione qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, con il pagamento da parte del Lavoratore (entro trenta giorni dalla richiesta della Banca) dell'importo dell'intero debito relativo all'apertura di credito;
- in caso di inadempimento del Lavoratore, con il versamento da parte del Datore di Lavoro degli emolumenti e di tutte le componenti retributive spettanti al Lavoratore, fino alla concorrenza del debito.